



LA STRADA DEI RIFIUTI

Tutte le risposte
per gestire il trasporto



FEDERSERVICE



UN'OFFERTA MULTI-ENERGY, NUMEROSI VANTAGGI

Diesel, AdBlue®, gasolio rosso, GNC, GNL...

 + di **28**
paesi

 + di **800**
stazioni


UNA RETE CHE RISPONDE ALLE VOSTRE ESIGENZE



Pensata per i mezzi pesanti
con larghe corsie, vicino
ai grandi centri stradali e alle
piattaforme logistiche



Transazioni sicure,
24h/24, 7gg/7



UN'OFFERTA SEMPLICE



Una carta AS24 per tutti i carburanti
(Gasolio, AdBlue®, GNR, GNC, GNL...)



Un contratto non vincolante
con tariffe adeguate ai vostri volumi.



Una unica fattura che comprende tutte le transazioni
divise per prodotto e servizio.



Un pieno ottimizzato grazie agli impianti pensati
per garantire un pieno rapido.



PER SAPERNE DI PIU' SUI NOSTRI CARBURANTI
visitate il nostro sito **AS24.com**



LA STRADA DEI RIFIUTI

Tutte le risposte
per gestire il trasporto

A DOMANDA RISPONDO, SENZA RIFIUTI

introduzione

Le conquiste dell'uomo avvengono di necessità. Fino a qualche decennio fa nessuno si preoccupava di gestire i rifiuti con una logica di efficienza, per concentrarsi invece sul dove e come farli sparire.

Poi, siccome le persone che abitano il pianeta aumentano progressivamente e quindi generano continuamente crescenti rifiuti, siamo arrivati a un punto di svolta. Meglio, a un'emergenza rifiuti. Così, di contrarietà, per un verso è nata una normativa per punire chi gestisce in modo fraudolento i rifiuti creando un danno all'ambiente e alla salute delle persone, per un altro è stata concepita una visione economica completamente nuova che, partendo dal riuso e dal riciclo dei materiali, punta ad autorigenerarsi in maniera circolare.

Così il rifiuto è diventato un'opportunità, una fonte di produzione energetica, un elemento di ricchezza. A patto, però, di saperlo gestire. Non si tratta di generiche prospettive agognate da ambientalisti, ma di processi che sono entrati direttamente nelle nostre case, moltiplicando e differenziando le modalità con cui raccogliere e smaltire i rifiuti, ma anche all'interno delle aziende, sia produttrici che di trasporto, innalzando in modo esponenziale la domanda di gestione dei rifiuti industriali o speciali.

Ecco perché se esiste un settore del trasporto e della logistica in cui oggi conviene scommettere, questo è proprio quello dei rifiuti. E in tanti effettivamente lo hanno fatto. Anche perché se i rifiuti urbani generano trasporti di ambito al massimo regionale, i centri per la raccolta dei rifiuti speciali spesso sono a centinaia di chilometri dal luogo di produzione, se non addirittura all'estero. E quindi il trasporto rifiuti è diventato sempre di più anche un'attività di lungo raggio.

Soltanto che, diversamente da altri settori, quello del trasporto di rifiuti è estremamente complesso e delicato.

È complesso perché le documentazioni e le procedure da seguire sono tante, così come tante e diverse sono le tipologie di rifiuti. È delicato perché le mer-



ci gestite richiedono accortezze speciali in quanto espongono a rischi elevati, al punto che le sanzioni, almeno quando si tratta di rifiuti pericolosi, assumono anche rilevanza penale.

Il volumetto che avete tra le mani nasce partendo da queste considerazioni, ma anche e soprattutto riscontrando come l'informazione e la formazione nel trasporto rifiuti rappresentino una condizione imprescindibile.

Perché basta poco per commettere degli errori nella compilazione di un formulario, basta poco per accogliere un carico nel proprio semirimorchio senza avere piena contezza del suo contenuto, basta poco per non verificare la tenuta dei portelloni o degli involucri e accorgersi a posteriori di lasciarsi alle spalle un gocciolamento simile a quello di Pollicino nella foresta.

Ma le conseguenze di questi e altri comportamenti sbagliati prendono la forma di sanzioni decisamente pesanti.

Per evitarle bisogna allora attenersi scrupolosamente ai processi prescritti, prestare attenzione alle azioni delicate, fugare il più possibile dubbi e incertezze. È esattamente quanto abbiamo fatto: dopo aver raccolto i dubbi e averli formulati sotto forma di domanda, abbiamo fornito a ognuno una risposta il più possibile esaustiva.

Ciò che troverete quindi nelle pagine che seguono non è il solito manuale organizzato in maniera teorica, seguendo il filo dei principi e da leggere dalla prima all'ultima pagina, ma un piccolo consulente, da tenere a portata di mano e da consultare in caso di necessità, magari cercando l'interrogativo che vi arrovella tra quelli elencati nell'indice iniziale, in cui c'è indicata la pagina da scorrere per appurare una soluzione. Così, voi vi sentirete più tranquilli, la vostra azienda non si esporrà a multe e ad altre responsabilità e l'ambiente si sentirà più pulito.

Se non è economia circolare questa...

Ciò che troverete nelle pagine che seguono non è il solito manuale organizzato in maniera teorica, seguendo il filo dei principi e da leggere dalla prima all'ultima pagina, ma un piccolo consulente, da tenere a portata di mano e da consultare in caso di necessità, cercando la risposta all'interrogativo che vi arrovella



1. PROFILI DI RESPONSABILITÀ	8
1.1 Quali sono le responsabilità del produttore/detentore?	
1.2 Il trasportatore è obbligato a verificare che il destinatario sia in grado di ricevere i rifiuti?	

2. L'ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI	10
2.1 Chi deve iscriversi all'Albo Gestori Ambientali?	
2.2 Quali sono le iscrizioni previste dalla normativa?	
2.3 Quali sono le procedure di iscrizione?	
2.4 Quali sono i requisiti di iscrizione?	
2.5 Nel trasporto rifiuti il subappalto è considerato intermediazione?	

3. IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE	13
3.1 Cos'è il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR)?	
3.2 Quando deve essere compilato il FIR?	
3.3 Quando non deve essere compilato il FIR?	
3.4 Quali sono le operazioni preliminari all'acquisto e all'uso dei formulari?	
3.5 Da chi può essere compilato il FIR?	
3.6 Di chi è la responsabilità del contenuto del FIR?	
3.7 Cosa bisogna fare in caso di perdita o smarrimento del FIR?	
3.8 Quali informazioni devono essere riportate nel frontespizio?	
3.9 In quante copie deve essere emesso il FIR?	
3.10 Come deve essere compilato il FIR?	
3.11 Come comportarsi in caso di compilazione errata del FIR?	
3.12 Un Formulario può essere annullato?	
3.13 Come bisogna comportarsi in caso di trasbordo parziale?	
3.14 Come bisogna comportarsi in caso di respingimento parziale?	
3.15 Come bisogna comportarsi in caso di respingimento totale?	
3.16 Quando è obbligatorio il certificato di analisi?	
3.17 Quali sono le caratteristiche di pericolo?	
3.18 La quarta copia del FIR può essere inviata al produttore via PEC?	
3.19 È possibile effettuare stoccaggi intermedi utilizzando il medesimo formulario?	

4. IL REGISTRO DI CARICO E SCARICO	24
4.1 Chi sono gli obbligati alla compilazione del Registro di Carico e Scarico?	
4.2 Chi sono i soggetti esentati dalla tenuta del Registro di Carico e Scarico?	

- 4.3 Cosa deve essere annotato sul Registro di Carico e Scarico ed entro quanto tempo?
- 4.4 Quante tipologie di registri sono previste?
- 4.5 Dove devono essere tenuti i Registri di Carico e Scarico e per quanto tempo?
- 4.6 Sono previsti luoghi diversi per la tenuta dei Registri di Carico e Scarico?
- 4.7 Quali requisiti devono avere i Registri di Carico e Scarico?
- 4.8 I registri possono essere tenuti su supporto informatico?
- 4.9 Il registro tenuto con modalità informatiche va stampato?
- 4.10 Quali sono le informazioni da inserire nel frontespizio del Registro di Carico e Scarico?
- 4.11 Come deve essere gestita la numerazione progressiva del Registro di Carico e Scarico?
- 4.12 Il trasportatore che effettua solo carico e scarico, senza operazioni intermedie, come deve compilare il Registro di Carico e Scarico?
- 4.13 Come bisogna comportarsi in cambio di variazioni della società?
- 4.14 Quali sono i tempi per la registrazione dei Formulari?
- 4.15 Come bisogna comportarsi in caso di microraccolta?

5. IL TRASPORTO DI RIFIUTI CLASSIFICATI ADR	32
5.1 Un rifiuto pericoloso è sempre classificato anche ADR?	
5.2 Il trasporto di un rifiuto pericoloso classificato ADR, in ambito nazionale, quali documenti di trasporto richiede?	
5.3 Cosa si intende per etichette, marchi e pannelli di pericolo?	
5.4 Quali caratteristiche devono avere marchi, etichette e pannelli di pericolo?	
5.5 Quali etichette, marchi e segnalazioni di pericolo richiede un trasporto di rifiuti pericolosi classificati ADR?	
5.6 Com'è considerato il trasporto di imballaggi vuoti non bonificati?	
5.7 Cosa si intende per esenzione dall'ADR?	
5.8 Quali sono le tipologie di esenzione più utilizzate?	
5.9 Gli imballaggi vuoti non ripuliti possono essere spediti in esenzione parziale?	
5.10 Cosa non si applica della normativa ADR in caso di trasporto in esenzione parziale?	
5.11 Quale equipaggiamento è richiesto per il trasporto di rifiuti pericolosi classificati ADR?	
5.12 Di quanti estintori deve disporre l'unità di trasporto?	

6. I REQUISITI DELL'AUTORIZZAZIONE	40
6.1 Cosa contiene l'autorizzazione al trasporto di rifiuti?	
6.2 L'autorizzazione deve essere a bordo del veicolo?	
6.3 Veicoli e attrezzature vanno sottoposti a manutenzione specifica?	
6.4 I rifiuti devono essere protetti dagli agenti atmosferici?	
6.5 I veicoli devono essere sottoposti a bonifiche?	
6.6 È possibile trasportare su uno stesso veicolo rifiuti pericolosi diversi oppure rifiuti pericolosi e non pericolosi?	
6.7 I veicoli che trasportano rifiuti pericolosi devono disporre a bordo di un particolare equipaggiamento?	
6.8 Cosa è necessario fare in caso di emergenza?	
<hr/>	
7. DEPOSITO E STOCCAGGIO	42
7.1 Quali sono le principali regole per la gestione di un deposito temporaneo di rifiuti?	
7.2 Quando la sosta diventa un deposito temporaneo?	
<hr/>	
8. INFRAZIONI E SANZIONI	44
8.1 Quali sono le principali sanzioni?	
8.2 Come sono calcolate le sanzioni in caso di pluralità di infrazioni?	
8.3 Quando è prevista la sospensione dell'iscrizione?	
8.4 In quali casi le informazioni sul Formulario, malgrado inesatte o incomplete, si possono ugualmente ricostruire?	
<hr/>	
9. I PRINCIPI GENERALI	48
9.1 Quali sono i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti?	
9.2 Qual è la responsabilità del produttore/detentore?	
9.3 Quali sono le fasi della gestione dei rifiuti?	
<hr/>	
10. LE DEFINIZIONI	50
10.1 Cosa si intende per rifiuto?	
10.2 Come si classificano i rifiuti?	
10.3 Cosa si intende per produttore del rifiuto?	
10.4 Cosa si intende per produttore del prodotto?	
10.5 Cosa si intende per detentore?	
10.6 Cosa si intende per commerciante?	
10.7 Cosa si intende per intermediario?	

- 10.8 Cosa si intende per rifiuti speciali?
- 10.9 Cosa si intende per rifiuti urbani?
- 10.10 Cosa si intende per rifiuti organici?
- 10.11 Cosa si intende per sottoprodotti?
- 10.12 Cosa si intende per raccolta?
- 10.13 Cosa si intende per raccolta differenziata?
- 10.14 Cosa si intende per riciclaggio?
- 10.15 Cosa si intende per recupero?
- 10.16 Cosa si intende per smaltimento?
- 10.17 Cosa si intende per deposito temporaneo di rifiuti?

APPENDICE. ELENCO CODICI CER

56



1. PROFILI DI RESPONSABILITÀ



1.1 Quali sono le responsabilità del produttore/detentore di rifiuti?

La responsabilità del produttore è esclusa quando:

- conferisce i rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero e smaltimento;
- riceve la 4^a copia del formulario, firmata dal destinatario finale, entro 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti dal trasportatore (sei mesi in caso di trasporto transfrontaliero). Nel caso in cui la 4^a copia non pervenga entro tale termine è necessario effettuare comunicazione agli uffici competenti.

La responsabilità per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è sempre esclusa in caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta.



Riferimenti legislativi: D.lgs 152/2006 art. 188 comma 3

1.2 Il trasportatore è obbligato a verificare che il destinatario sia in grado di ricevere i rifiuti?

Il trasportatore deve verificare, prima dell'inizio del trasporto, che il destinatario sia autorizzato o abbia l'iscrizione a ricevere il rifiuto oggetto del trasporto. Inoltre, deve sincerarsi che sia disposto ad accettarlo. In caso di respingimento, il trasportatore ha l'obbligo di riportare i rifiuti al produttore iniziale, se non viene trovato altro destinatario.



Riferimenti legislativi: requisiti del titolo autorizzativo



2. L'ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI



2.1 Chi deve iscriversi all'Albo Gestori Ambientali?

In generale si devono iscrivere le imprese che svolgono attività di raccolta e di trasporto rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.



Riferimenti legislativi: Dlgs 152/2006 art. 212 comma 5 e smi

2.2 Quali sono le iscrizioni previste dalla normativa?

Le categorie per cui è prevista l'iscrizione sono:

Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;

Categoria 2bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno;

Categoria 3 bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature;

Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;

Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;

Categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci ed i porti (non ancora attiva);

Categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;

Categoria 9: bonifica di siti;

Categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto.



Riferimenti legislativi: Dm 120/2014 art. 8

2.3 Quali sono le procedure di iscrizione?

Rispetto alle iscrizioni la normativa prevede:

- una procedura ordinaria che devono seguire le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Tale iscrizione deve essere rinnovata ogni 5 anni;

- altre procedure che devono seguire i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, le aziende speciali, i consorzi e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, i centri di raccolta e le imprese con sede legale all'estero e con sede secondaria di rappresentanza stabile nel territorio italiano che effettuano o intendono effettuare trasporti di rifiuti esclusivamente transfrontalieri nel territorio italiano.



Riferimenti legislativi: Dlgs 152/2006 modificato dal D.lgs 205/2010

2.4 Quali sono i requisiti di iscrizione?

I requisiti sono i seguenti:

- requisiti soggettivi;
- requisiti dell'impresa/ente;
- requisiti di idoneità finanziaria;
- requisiti di idoneità tecnica (personale, attrezzature);
- requisiti idoneità tecnica dei veicoli tramite la perizia tecnica redatta dal Responsabile Tecnico.

2.5 Nel trasporto rifiuti il subappalto è considerato intermediazione?

Affidare il trasporto ad altro trasportatore non è considerata attività di intermediazione purché il trasportatore chiamato a effettuare il trasporto possieda regolare iscrizione all'Albo Gestori Ambientali e sia stato stipulato un contratto di trasporto.

Non può essere considerata intermediazione perché l'intermediario è il soggetto che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi.



**Riferimenti legislativi:
circ 841 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali del 06.07.2011**

3. IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE



3.1 Che cos'è il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR)?

Il Formulario di Identificazione dei Rifiuti accompagna i rifiuti durante il trasporto al fine di garantire la tracciabilità degli stessi durante il trasporto dal produttore/detentore al destinatario finale.



**Riferimenti legislativi: D.lgs 152/2006 art. 193
e DM 145 del 01.04.1998**

3.2 Quando deve essere compilato il FIR?

Il Formulario di Identificazione dei Rifiuti deve essere emesso per:

- ogni tipologia di rifiuto;
- ogni produttore/detentore del rifiuto;
- ciascuna operazione di recupero o smaltimento.



Riferimenti legislativi: Circolare Ministeriale 04.08.1998 art 1 lett O)

3.3 Quando non deve essere compilato il FIR?

Il formulario non deve essere compilato nei seguenti casi:

- trasporto di rifiuti urbani svolto dal soggetto abilitato a tale servizio purché la raccolta sia svolta all'interno del Comune o dei Comuni oggetto del servizio. Nel caso in cui il trasporto sia diretto fuori dal Comune, i rifiuti dovranno obbligatoriamente essere conferiti nei centri di recupero o smaltimento indicati nel contratto, portati dal medesimo veicolo dotato di copia del contratto di affidamento da cui si evincono i centri di recupero o smaltimento;
- trasporto di rifiuti speciali derivanti da attività agricole e agro industriali, non eccedenti i 30 kg/litro, svolto in modo occasionale dal produttore stesso purché destinati al gestore del servizio pubblico;
- trasporto di rifiuti non pericolosi non eccedenti i 30 kg/litro giorno effettuati dal produttore stesso in maniera occasionale;
- raccolta e trasporto di rifiuti direttamente prodotti dagli ambulanti durante la propria attività;
- movimentazione dei rifiuti svolti all'interno di un'area privata delimitata.



Riferimenti legislativi: Circolare Ministeriale 04.08.1998 art 1 lett N)

3.4 Quali sono le operazioni preliminari all'acquisto e all'uso dei formulari?

La fattura di acquisto dei formulari (bollettario o moduli continui) deve essere registrata nel «registro iva acquisti» e i formulari devono essere fatti vidimare presso gli uffici della Agenzia delle Entrate o delle Camere di Commercio. È importante compilare il «frontespizio» indicando i dati richiesti. In particolare per «ubicazione dell'esercizio» si intende la sede dell'impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento o la sede del trasportatore o dell'intermediario. Per questi ultimi due soggetti può essere indicata anche la sede operativa.



Riferimenti legislativi : DM 145/98 art. 4 comma 2 e Circolare 4 agosto

3.5 Da chi può essere compilato il FIR?

Il formulario di identificazione dei rifiuti può essere compilato dal produttore/detentore o dal trasportatore.

3.6 Di chi è la responsabilità del contenuto del FIR?

La responsabilità del contenuto è del produttore/detentore anche se compilato dal trasportatore. Infatti l'art. 193 del decreto legislativo 152/2006 prevede che «il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti».



Riferimenti legislativi: Dlgs 152/2006 art. 193 comma 2

3.7 Cosa bisogna fare in caso di perdita o smarrimento del FIR?

In caso di perdita o smarrimento è necessario fare denuncia all'Autorità. La denuncia dovrà essere conservata insieme a una copia del formulario richiesta agli altri soggetti in modo tale da assicurare la ricostruzione delle informazioni anche tramite il registro di carico e scarico.

3.8 Quali informazioni devono essere riportate nel frontespizio?

Devono essere indicati i seguenti dati:

- ditta;
- indirizzo;
- codice fiscale;
- numero formulario;
- ubicazione dell'esercizio può essere compilata dopo la vidimazione ma deve precedere sempre l'emissione del primo formulario.



Riferimenti legislativi: Circolare 812 del 4.8.1998

3.9 In quante copie deve essere emesso il FIR?

Il formulario deve essere redatto in quattro copie datate e firmate dal produttore/detentore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore.

- **La copia 1** resta al produttore/detentore, mentre le altre tre copie sono consegnate al trasportatore e successivamente controfirmate e datate dal destinatario al momento del ricevimento dei rifiuti.
- **La copia 2** rimane al destinatario mentre le copie 3 e 4 sono ritirate dal trasportatore che tratterrà per sé la copia 3 e invierà la copia 4 al produttore/detentore entro 3 mesi.

In caso contrario il produttore/detentore dovrà comunicare la mancata ricezione del formulario alle Autorità competenti (Provincia o Città Metropolitana) ai fini dell'esclusione delle responsabilità.



Riferimenti legislativi: Dlgs 152/2006 art. 193



3.10 Come deve essere compilato il FIR?

CAMPO	CONTENUTO
DATA	È la data di emissione del formulario che può essere antecedente o al massimo uguale a quella di inizio del trasporto ma mai successiva. L'inserimento di questa informazione è importante ai fini della tracciabilità.
NUMERO REGISTRO	È il numero relativo alla registrazione nel registro di carico e scarico da parte dei vari soggetti (produttore, trasportatore e destinatario). Durante il trasporto non è inserito in quanto la registrazione è successiva. Tale numero assicura il principio di reciprocità tra formulario e registro di carico e scarico. Nel caso in cui un soggetto non sia obbligato alla tenuta del Registro dovrà inserire nel campo «annotazione» tale esonero.
PRODUTTORE DETENTORE	Contiene i dati anagrafici del produttore (denominazione, ragione sociale e codice fiscale), l'indirizzo dell'impianto o dell'unità locale di partenza del rifiuto e l'eventuale numero di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali o dell'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di recupero/smaltimento o gli estremi della comunicazione di inizio attività effettuata ai sensi dell'art. 216 del D.lgs.152/2006.
DESTINATARIO	Contiene i dati anagrafici del destinatario (denominazione, ragione sociale e codice fiscale), l'indirizzo dell'impianto di destinazione del rifiuto e il numero di autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di recupero/smaltimento o gli estremi della comunicazione di inizio attività ai sensi art. 216 del Dlgs 152/2006.
TRASPORTATORE	Contiene i dati anagrafici del trasportatore (denominazione, ragione sociale e codice fiscale), l'indirizzo e il numero di autorizzazione all'Albo Gestori Ambientali. Nel caso in cui il trasportatore sia produttore dei rifiuti non pericolosi dovrà barrare la specifica casella indicando l'indirizzo di produzione.
ANNOTAZIONI	Devono essere riportate le informazioni aggiuntive come: <ul style="list-style-type: none"> • l'esenzione dalla tenuta del registro; • la specifica dicitura prevista dalla normativa ADR, quando il rifiuto è classificato anche secondo tale norma (vedere paragrafo 5.2); • il nuovo destinatario, nel caso in cui ci sia stato un cambio con i motivi che lo hanno giustificato; • il cambio di percorso; • il cambio di veicolo/i per esigenze operative o imprevisti tecnici. <p>In questo caso devono essere indicate le targhe e il nome dell'eventuale nuovo conducente, che dovrà firmare per presa in carico del rifiuto.</p> <p>In caso di cambio del trasportatore dovranno essere indicati, oltre alle targhe e al conducente, anche tutti i dati anagrafici compreso il numero di autorizzazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> • le tratte marittime e ferroviarie in caso di trasporto misto. <p>In questo caso devono essere allegati al formulario i documenti richiesti dalle normative ferroviarie o marittime;</p> <ul style="list-style-type: none"> • le operazioni di trasbordo parziale (per motivi eccezionali), così come indicato al capitolo 3.13; • i dati dell'eventuale Intermediario (denominazione, ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e numero iscrizione Albo Gestori Ambientali).

CAMPO	CONTENUTO
DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	Deve essere riportata la descrizione esatta e completa del rifiuto come da Catalogo Europeo dei Rifiuti e l'eventuale aspetto dei rifiuti al fine di una identificazione la più accurata possibile. Tale integrazione è particolarmente richiesta in caso di «codici generici».
CODICE CER	Deve essere indicato il codice CER (Catalogo Europeo Rifiuti).
STATO FISICO	Deve essere barrato: <ul style="list-style-type: none"> • se solido pulverulento • se solido non pulverulento • se fangoso palabile • se liquido.
CARATTERISTICHE DI PERICOLO	Devono essere riportate le caratteristiche di pericolo (da HP 1 a HP 15) quando il trasporto ha per oggetto i rifiuti pericolosi. Un rifiuto può avere una o più caratteristiche di pericolo. Per il certificato di analisi si veda il paragrafo 3.16.
CONTENITORI	Deve essere indicato il numero di contenitori/colli. In caso di trasporto di rifiuto alla rinfusa o liquido si può indicare «sfuso».
DESTINAZIONE DEL RIFIUTO	Deve essere barrata la casella relativa alla destinazione (Recupero oppure Smaltimento) aggiungendo il codice dell'operazione. Se il rifiuto è destinato allo smaltimento in discarica (D1, D5, D12) è necessario aggiungere le caratteristiche chimico fisiche per verificare la compatibilità con i requisiti dell'impianto di destinazione. Possono essere indicate allegando copia del certificato di analisi.
QUANTITÀ	Devono essere indicate le quantità in chili o in litri. Le quantità possono essere indicate dal produttore/detentore anche in maniera approssimativa purché venga barrata la casella «peso da verificarsi a destino». Un peso presunto deve essere sempre indicato non è sufficiente quindi barrare solo la casella «peso da verificarsi a destino».



IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE

CAMPO	CONTENUTO
PERCORSO	Deve essere indicato il nuovo percorso solo quando intervengono delle variazioni rispetto al più breve.
TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR	Deve essere barrata la casella «SÌ» nel caso in cui il rifiuto rientri nella normativa sul trasporto merci pericolose ADR (strada) o RID (ferrovia), la casella «NO» in caso contrario. Nel caso di esenzioni parziali o totali è necessario indicare SÌ.
FIRME	Devono essere inserite le firme del produttore/detentore e del conducente come trasportatore.
MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO	Devono essere indicati: <ul style="list-style-type: none"> • la targa del veicolo trainante e dell'eventuale rimorchio se presente • il cognome e il nome del conducente • la data e l'ora di inizio del trasporto (questi dati sono importanti per la corretta tracciabilità del rifiuti).
RISERVATO AL DESTINATARIO	Il destinatario deve indicare se il carico dei rifiuti è stato accettato o respinto e, se accettato, la quantità ricevuta nonché la data, l'ora e la firma. Il peso riscontrato dal destinatario rappresenta quindi quello effettivo che andrà successivamente riportato nel registro di carico e scarico. In presenza di accettazione totale ma con differenza tra il peso riscontrato in partenza e quello all'arrivo è necessario barrare la casella «accettato per intero» indicando poi i chili effettivi. La casella «accettato per le seguenti quantità» è più adatta alle accettazioni parziali. I respingimenti devono essere motivati. Non sono ammesse accettazioni con riserva.



3.11 Come comportarsi in caso di compilazione errata del FIR?

Nel caso in cui l'errata compilazione è accertata prima dell'inizio del trasporto, è necessario inserire l'informazione esatta nel campo «annotazioni» aggiungendo la frase «correzione avvenuta prima della partenza» e barrare (in maniera visibile) l'informazione errata nel formulario in modo che rimanga leggibile.

Nel caso in cui l'errore è riscontrato a consegna avvenuta, è necessario fare una comunicazione formale a tutti i soggetti (produttore, trasportatore e destinatario) spiegando l'errore e fornendo l'informazione esatta. La comunicazione deve essere allegata al formulario.

3.12 Un Formulario può essere annullato?

Il formulario può essere annullato se il trasporto non è mai iniziato. Tale formulario non va distrutto ma conservato per dimostrare l'annullamento.

3.13 Come bisogna comportarsi in caso di trasbordo parziale?

In caso di trasbordo parziale del rifiuto su mezzo diverso, effettuato per motivi eccezionali, è necessario che il trasportatore emetta un nuovo formulario (come detentore) indicando:

- il quantitativo di rifiuti conferito al secondo mezzo di trasporto (campo quantità);
- il motivo del trasbordo (campo annotazioni);
- il numero del primo formulario (campo annotazioni);
- il nominativo del produttore di origine (campo annotazioni).

Sul Formulario originario devono essere indicati:

- il numero del nuovo formulario;
- i dati del trasportatore che prende in carico i rifiuti trasbordati;
- le quantità trasbordate e i motivi del trasbordo (consigliato anche se non previsto dalla circolare 4 agosto 1998).

Al produttore iniziale andranno restituite entrambe le quarte copie.

3.14 Come bisogna comportarsi in caso di respingimento parziale?

È necessario che:

- il destinatario informi il produttore/detentore della parziale mancata accettazione del rifiuto;
- il trasportatore o il destinatario emetta un nuovo formulario per le quantità che saranno conferite al produttore iniziale o a un nuovo destinatario (in base agli accordi);
- nel campo annotazioni di entrambi i formulari siano inserite le opportune informazioni per una corretta rintracciabilità e in particolare i riferimenti incrociati dei formulari emessi;
- il produttore iniziale riceva entrambe le quarte copie.

3.15 Come bisogna comportarsi in caso di respingimento totale?

È necessario che:

- il destinatario informi il produttore/detentore della totale mancata accettazione del rifiuto;
- il destinatario indichi nel formulario i motivi del respingimento (campo 11), trattenendo una fotocopia del formulario come prova dell'avvenuto rifiuto (non è necessario registrare l'operazione nel Registro di Carico e Scarico);
- il destinatario e il produttore trovino un accordo sulla nuova destinazione del rifiuto (ritorno al produttore o nuovo destinatario);
- il destinatario inserisca nel campo annotazioni la nuova destinazione (ritorno al produttore iniziale o i dati del nuovo destinatario).

3.16 Quando è obbligatorio il certificato di analisi?

In generale sussiste l'obbligo del certificato di analisi nei seguenti casi:

- rifiuti conferiti in discarica per valutarne l'ammissibilità (DM Ambiente 27.09.2010);
- rifiuti non pericolosi da ammettere alle procedure semplificate di recupero (DM 05.02.1998);

- rifiuti pericolosi da ammettere alle procedure semplificate di recupero (DM Ambiente 12.06.2002).

3.17 Quali sono le caratteristiche di pericolo?

- **HP1** Esplosivo
- **HP2** Comburente
- **HP3** Infiammabile
- **HP4** Irritante
- **HP5** Tossico specifica
- **HP6** Tossicità acuta
- **HP7** Cancerogeno
- **HP8** Corrosivo
- **HP9** Infettivo
- **HP10** Teratogeno
- **HP11** Mutageno
- **HP12** Sostanze che, a contatto con acqua, aria o acido, liberano gas tossico
- **HP13** Sostanze suscettibili di dare origine ad altra sostanza
- **HP14** Ecotossico
- **HP15** Rifiuto che non presenta dirette caratteristiche di pericolo, ma può manifestarle successivamente.

3.18 La quarta copia del FIR può essere inviata al produttore via PEC?

È possibile inviare la quarta copia a mezzo PEC come previsto dall'art.194 bis del decreto legislativo 152/2006. Il trasportatore, fino a che non ci saranno ulteriori chiarimenti, dovrà trattenere la quarta copia presso la propria sede.



Riferimenti legislativi: D.lgs 152/2006 art. 194 bis introdotto da Legge 205 del 27.12.2017 art. 1135

3.19 È possibile effettuare stoccaggi intermedi utilizzando il medesimo formulario?

Non è possibile. In caso di stoccaggio intermedio, prima della destinazione finale, dovrà essere emesso un nuovo formulario.



4. IL REGISTRO DI CARICO E SCARICO



4.1 Chi sono gli obbligati alla compilazione del Registro di Carico e Scarico?

Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:

- gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
- gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 184 e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 184;
- gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono

affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo;

- gli intermediari e i commercianti di rifiuti.



Riferimenti legislativi: D.lgs 152/2006 art. 190 comma 1

4.2 Chi sono i soggetti esentati dalla tenuta del Registro di Carico e Scarico?

Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico:

- gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema;
- le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali.



Riferimenti legislativi: D.lgs 152/2006 art. 190 comma 1bis

4.3 Cosa deve essere annotato sul Registro di Carico e Scarico ed entro quanto tempo?

Nel registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attività di trattamento. Le annotazioni devono essere effettuate:

- per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;
- per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da detta attività;
- per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento;

-
- per gli intermediari e i commercianti, almeno due giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione.



Riferimenti legislativi: D.lgs 152/2006 art. 190 comma 1quater

4.4 Quante tipologie di registri sono previste?

In base all'attività esercitata, sono previsti i due seguenti modelli, definiti dal D.M. 148/1998:

- Modello A, per i soggetti che producono, recuperano, smaltiscono, trasportano o commerciano e intermediano rifiuti con detenzione;
- Modello B, per i soggetti che commerciano e intermediano rifiuti senza detenzione.

4.5 Dove devono essere tenuti i Registri di Carico e Scarico e per quanto tempo?

I registri di carico e scarico devono essere tenuti presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, integrati con i formulari di identificazione rifiuti o con la copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri). I registri devono essere conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.



Riferimenti legislativi: D.lgs 152/2006 art. 190 comma 2

4.6 Sono previsti luoghi diversi per la tenuta dei Registri di Carico e Scarico?

I produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma 1, lettera a), la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 10 tonnellate, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la

sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti del servizio idrico e degli impianti connessi possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore o di altro centro equivalente, previa comunicazione all'autorità di controllo e vigilanza.



Riferimenti legislativi: D.lgs 152/2006 art. 190 comma 3 e 3 bis

4.7 Quali requisiti devono avere i Registri di Carico e Scarico?

I registri di carico e scarico devono essere numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. La vidimazione deve essere fatta presso la CCIAA competente (quella della Provincia in cui si trova la sede legale o un'unità operativa) e può riguardare sia i registri formato a blocco, sia quelli in formato A4, purché regolarmente numerati. I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti del servizio idrico e degli impianti connessi possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore o di altro centro equivalente, previa comunicazione all'autorità di controllo e vigilanza.

4.8 I registri possono essere tenuti su supporto informatico?

Il registro può essere tenuto mediante strumenti informatici che utilizzino carta non a modulo continuo (quindi formato A4 conforme ai modelli A e B e regolarmente numerata). Non è più necessario l'uso delle stampanti ad aghi.

4.9 Il registro tenuto con modalità informatiche va stampato?

Il registro di carico e scarico deve essere stampato con la stessa frequenza stabilita per le annotazioni e, comunque, in qualunque momento l'autorità di controllo ne faccia richiesta.

4.10 Quali sono le informazioni da inserire nel frontespizio del Registri di Carico e Scarico?

I dati sono i seguenti:

- ditta (ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e ubicazione dell'esercizio);
- attività svolta (produzione, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione);
- tipo di attività (solo per le imprese che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento e quindi dovranno essere indicate le sigle delle attività che vengono svolte, vale a dire da R1 a R13 e da D1 a D15);
- numero di registrazione (devono essere indicati il primo numero di registrazione e la data relativa, inserita nel registro di carico e scarico, e l'ultimo numero di registrazione e la data relativa, al momento della chiusura del registro);
- caratteristiche del rifiuto (si tratta di un elenco meramente esplicativo delle possibili caratteristiche di pericolo dei rifiuti).

4.11 Come deve essere gestita la numerazione progressiva del Registri di Carico e Scarico?

La norma richiede di attribuire un numero progressivo ai movimenti registrati. Per motivi di ordine pratico è possibile annotare in modo progressivo, su base annua, le registrazioni (all'inizio di ogni anno la numerazione riparte da 1). Non ci sono però motivazioni ostative a cambiare la progressione della numerazione anche dopo il cambio dell'anno.

4.12 Il trasportatore che effettua solo carico e scarico, senza operazioni intermedie, come deve compilare il Registro di Carico e Scarico?

Il trasportatore deve effettuare una sola registrazione anche se il carico e lo scarico avvengono in giorni diversi, purché entro i termini previsti dall'art. 190 comma 1 (dieci giorni anche se non esplicitamente indicato per il trasportatore). La circolare del 4 agosto 1998 richiede esplicitamente che, in questo caso, siano indicate le date di inizio e di fine trasporto nel campo annotazioni.



Riferimenti legislativi: circolare 04.08.1998

4.13 Come bisogna comportarsi in cambio di variazioni della società?

Dipende dall'oggetto della variazione. In particolare:

- se la variazione riguarda la sede dell'unità locale dell'impresa, è necessario chiudere il registro di carico e scarico e aprirne uno nuovo. La chiusura del registro avviene mediante l'annullamento delle pagine restanti non ancora compilate;
- se la variazione riguarda la ragione sociale (senza quindi che ci sia una modifica del luogo in cui i rifiuti vengono prodotti/gestiti e del codice fiscale), è sufficiente riportare i nuovi riferimenti sul frontespizio indicando gli estremi dell'atto di notifica e la data in cui è stata effettuata la variazione al Registro Imprese;
- se la variazione riguarda il codice fiscale dell'impresa, è necessario chiudere il registro di carico e scarico e aprirne uno nuovo.



4.14 Quali sono i tempi per la registrazione dei formulari?

I tempi cambiano in base agli attori della filiera. Più precisamente:

- i produttori hanno dieci giorni dalla produzione del rifiuto e dieci giorni dall'affidamento del rifiuto al trasportatore;
- il trasportatore ha dieci dalla movimentazione del rifiuto;
- l'impianto di recupero o smaltimento ha due giorni per la presa in carico di rifiuti da terzi; dieci giorni dall'allontanamento del rifiuto a impianti terzi, in quanto si delineano come nuovi produttori di rifiuti



Riferimenti legislativi: Dlgs 152/2006 art. 190

4.15 Come bisogna comportarsi in caso di microraccolta?

La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta della stessa tipologia di rifiuti (medesimo codice CER) da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori/detentori, svolta con lo stesso automezzo ed effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile, gode di una particolare semplificazione.

In questo caso, infatti, il trasportatore può effettuare un'unica annotazione giornaliera sul proprio registro di carico e scarico a fronte di più formulari emessi.

La registrazione unica deve soddisfare 2 condizioni:

- riguardare le utenze servite nell'arco della stessa giornata;
- contenere gli estremi di tutti i formulari emessi nell'arco della medesima giornata.

In ciascun formulario devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.



Riferimenti legislativi: D.lgs 152/2006 art. 193 comma 10 e circolare 04.08.1998



5. IL TRASPORTO DI RIFIUTI CLASSIFICATI ADR



5.1 Un rifiuto pericoloso è sempre classificato anche ADR?

Un rifiuto pericoloso non è automaticamente anche classificato ADR. Il rifiuto pericoloso è considerato tale quando presenta una o più caratteristiche di pericolo (indicate nell'allegato I parte IV del D.Lgs 152/2006) ed è contrassegnato da un asterico («*») nell'elenco rifiuti previsto dalla direttiva 2008/98/CE.

Una materia è classificata ADR se elencata nella tabella A del cap 3.2 dell'ADR.

5.2 Il trasporto di un rifiuto pericoloso classificato ADR, in ambito nazionale, quali documenti di trasporto richiede?

È necessario emettere solo il Formulario di Identificazione Rifiuti purché nel campo «annotazioni» vengano inserite le informazioni richieste dal cap. 5.4 dell'ADR.

Il capitolo 5.4. prevede che la designazione ufficiale prevista dall'ADR sia preceduta dalla parola «rifiuto».

Per esempio:

TRASPORTO PRODOTTO NON RIFIUTO	TRASPORTO PRODOTTO CONSIDERATO RIFIUTO
UN 1760 Liquido corrosivo nas, 8, III	UN 1760 Rifiuto Liquido Corrosivo nas, 8, III, e

L'ORDINE DELLE INFORMAZIONI È TASSATIVO

5.3 Cosa si intende per etichette, marchi e pannelli di pericolo?

I marchi sono indicazioni specifiche, come il numero ONU preceduto dalle lettere UN posto sui colli, l'esenzione totale per quantità esenti o limitate, la materia pericolosa per l'ambiente, le pile al litio, le frecce di orientamento e le materie trasportate a caldo.

Le etichette per merci pericolose, comunemente chiamate «etichette ADR», identificano il pericolo definito da una delle 13 classi a cui le merci pericolose vengono associate.

I pannelli di segnalazione arancio servono a fornire informazioni della presenza di materie pericolose e sono posti sui veicoli.



Riferimenti legislativi: ADR cap. 5.2 e 5.3

5.4 Quali caratteristiche devono avere marchi, etichette e pannelli di pericolo?

I marchi e le etichette di pericolo devono essere facilmente visibili, leggibili e devono poter essere esposti alle intemperie senza sostanziale degradazione:



- i pannelli di segnalazione arancio devono essere realizzati con materiale retroriflettente in grado di resistere (numeri di identificazione compresi) alle intemperie e di garantire una segnalazione durevole, rimanendo efficace dopo un incendio della durata di 15 minuti.








Riferimenti legislativi: ADR cap. 5.2.1.2, 5.2.2.1.7, 5.3.2.2

5.5 Quali etichette, marchi e segnalazioni di pericolo richiede un trasporto di rifiuti pericolosi classificati ADR?

Per definire quali etichette utilizzare è necessario fare riferimento sia alla normativa ADR sia al D.lgs 152/2006 e in particolare all'autorizzazione per il trasporto di rifiuti.

DATI ETICHETTA	COLLO	VEICOLO PER TRASPORTO IN COLLI	VEICOLO PER TRASPORTO ALLA RINFUSA CISTERNE	CONTAINER PER TRASPORTO IN COLLI	CONTAINER PER TRASPORTO ALLA RINFUSA
Marchio numero onu	Numero onu preceduto dalle lettere UN	–	Contenuto nel pannello di segnalazione arancio	–	Contenuto nel pannello di segnalazione arancio
Etichetta rifiuto pericoloso  L'etichetta deve resistere all'esposizione atmosferica e permettere sempre una chiara ed immediata lettura	Dim. cm 15x15 su ogni collo	Dim. cm 40x40 parte posteriore del veicolo a destra	Dim. cm 40x40 parte posteriore del veicolo a destra	Dim. cm 40x40 parte posteriore a destra	Dim. cm 40x40 parte posteriore a destra
Etichetta di pericolo in base al pericolo  <i>esempio</i>	Dim. cm 10x10 su ogni collo + eventuali etichette per i pericoli secondari Per colli piccoli le etichette possono avere dimensioni ancora più ridotte purché leggibili. Per colli di capacità superiore a 450 litri occorrono due etichette sui due lati opposti	–	Dim. cm 25x25 sui due lati del veicolo e dietro + eventuali etichette per i pericoli secondari. Se il contenitore cisterna è diviso in scomparti e trasporta materie diverse le etichette vanno esposte in corrispondenza di ogni scomparto e ripetute dietro	Dim. cm 25x25 sui quattro lati del container + eventuali etichette per i pericoli secondari	Dim. cm 25x25 sui quattro lati del container + eventuali etichette per i pericoli secondari

IL TRASPORTO DI RIFIUTI CLASSIFICATI ADR

DATI ETICHETTA	COLLO	VEICOLO PER TRASPORTO IN COLLI	VEICOLO PER TRASPORTO ALLA RINFUSA CISTERNE	CONTAINER PER TRASPORTO IN COLLI	CONTAINER PER TRASPORTO ALLA RINFUSA
<p>Materia pericolosa per l'ambiente</p> 	<p>Non obbligatoria per colli contenenti imballaggi semplici o combinati con quantità inferiore a 5 kg / 5 litri</p>	-	<p>Dim. cm 25x25 sui tre lati del veicolo</p>	<p>Dim. cm 25x25 sui quattro lati del container</p>	<p>Dim. cm 25x25 sui quattro lati del container</p>
<p>Pannello segnalazione del pericolo</p>	-	 <p>Dim. cm 30x40 su parte anteriore e posteriore dell'unità di trasporto</p>	 <p>Dim. cm 30x40 su parte anteriore e posteriore dell'unità di trasporto oppure sui due lati + pannelli neutri parte anteriore e posteriore se contenitore è diviso in scomparti e trasporta materie diverse in corrispondenza di ogni scomparto</p>	 <p>Dim. cm 30x40 su parte anteriore e posteriore dell'unità di trasporto</p>	 <p>Dim. cm 30x40 su parte anteriore e posteriore dell'unità di trasporto</p>
<p>Freccia di orientamento</p>	<p>Dimensioni adeguate a quelle del collo</p>	-	-	-	-

5.6 Com'è considerato il trasporto di imballaggi vuoti non bonificati?

Gli imballaggi vuoti non ripuliti, compresi i GIR (Grandi Imballaggi alla Rinfusa) che hanno contenuto materie pericolose devono essere etichettati come se fossero pieni. Il documento di trasporto deve riportare le seguenti diciture a seconda dei casi:

Imballaggi vuoti non ripuliti con capacità inferiore a 1000 litri: «Imballaggio Vuoto» oppure «Recipiente vuoto» + «Il numero della Classe di Pericolo» della materia che contenevano (eventuale rischio secondario tra parentesi).

In alternativa, se la merce contenuta negli imballaggi era della classe 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9, può essere usata la scritta «con residui di» + «il numero della Classe di Pericolo» della materia che contenevano (eventuale rischio secondario tra parentesi)

- *esempio 1: imballaggio vuoto 6.1 (3)*
- *esempio 2: imballaggio vuoto con residui di 3, 8*

Imballaggi scartati vuoti e non ripuliti: Un 3509 imballaggi scartati, Vuoti non ripuliti con residui di.....

esempio: «UN 3509 imballaggi scartati, vuoti non ripuliti con residui di 3, 9»

Mezzi di contenimento vuoti non ripuliti con capacità oltre i 1000 litri: la designazione completa deve essere preceduta da «Vuoto non ripulito» oppure «Residuo ultimo contenuto» oppure «Container vuoto» oppure «Cisterna vuota» + le parole «ultimo carico».

- *esempio: «vuoto non ripulito, ultimo carico, UN 1203 Gasolio 3, III»*



Riferimenti legislativi: ADR cap. 5.4.1.1.6.2.1

5.7 Cosa si intende per esenzione dall'ADR?

Si parla di «esenzione» laddove le materie pericolose, movimentate, spedite e trasportate a determinate condizioni, possono usufruire di parziali o di totali deroghe dalle disposizioni previste.

Le esenzioni si riferiscono in particolare a:

- natura dell'operazione di trasporto;
- trasporto di gas;
- trasporto di carburanti liquidi contenuti nei serbatoi dei veicoli;
- imballaggi vuoti non ripuliti;
- quantità trasportate per unità di trasporto (cosiddetta «esenzione parziale»);
- quantità trasportate in colli che si suddividono in «esenzione totale per quantità limitate» ed «esenzione totale per quantità esenti».



Riferimenti legislativi: ADR cap. 1.1.3

5.8 Quali sono le tipologie di esenzione più utilizzate?

Le esenzioni più utilizzate sono:

- esenzione totale per quantità limitate: si riferisce alla quantità di materia pericolosa contenuta in ogni imballaggio interno riposto in un imballaggio secondario di massimo 30 kg. Il limite di tale quantità è indicato, per ogni materia, nella tabella cap. 3.2 dell'ADR. Si tratta quindi di piccole quantità, generalmente tra 0,5 litri/kg fino a 5 litri/kg per l'esenzione in «quantità limitata»
- esenzione parziale si applica invece alle quantità trasportate in colli per «unità di trasporto» (quindi per veicolo) e vanno, in base alla «categoria di trasporto» (0 - 1 - 2 - 3 - 4) da 0 kg/litri fino a 1000 kg/litri.



Riferimenti legislativi: ADR cap. 3.4 (quantità limitate) e 3.5 (quantità esenti)

5.9 Gli imballaggi vuoti non ripuliti possono essere spediti in esenzione parziale?

In generale gli imballaggi vuoti non ripuliti (compresi i GIR – Grandi Imballaggi alla Rinfusa), che hanno contenuto materie della classe 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 8 e 9, sono completamente esenti a condizione che siano state prese misure appropriate al fine di eliminare gli eventuali pericoli.

Nello specifico gli imballaggi vuoti, fatta eccezione per quelli che hanno come contenuto materie di categoria 0, rientrano nella categoria 4 per esenzione per quantità illimitate. Ciò significa che il trasporto, indipendentemente dalla quantità di colli, usufruisce dell'esenzione parziale.



5.10 Cosa non si applica della normativa ADR in caso di trasporto in esenzione parziale?

Quando un trasporto rientra in esenzione parziale non è richiesta l'applicazione delle seguenti disposizioni:

- security (salvo alcuni numeri onu relativi a materiali esplosivi e radioattivi);
- segnalazione veicoli, container, tank container;
- istruzioni scritte per il conducente;
- regole del trasporto in colli, salvo il divieto di caricare e scaricare su suolo pubblico dentro e fuori un centro abitato da applicare ugualmente;
- documenti di bordo (salvo il documento di trasporto);
- mezzi per l'estinzione di incendi (salvo disporre di un estintore di almeno 2 kg che deve essere revisionato, munito di sigillo, disporre del cartellino di prossima scadenza e posizionato in modo facile da raggiungere);
- equipaggiamento del conducente e del veicolo;
- certificato di formazione del conducente;
- comportamenti relativi all'equipaggio del veicolo (salvo il divieto di aprire i colli, l'obbligo di disponibilità torcia e il divieto di fumare);
- procedure di sorveglianza del veicolo;
- prescrizioni relative alle classi;
- passaggio gallerie;
- norme tecniche relative all'approvazione dei veicoli.

5.11 Quale equipaggiamento è richiesto per il trasporto di rifiuti pericolosi classificati ADR?

Un trasporto di materie pericolose deve disporre del seguente equipaggiamento:

Unità di trasporto

- un ceppo (cuneo) per ogni veicolo di dimensioni adeguate alle ruote;
- due segnali di avvertimento autoportanti (non devono essere necessariamente lampeggianti);
- una bottiglia di risciacquo per gli occhi (non è definita la quantità).

Per ogni membro dell'equipaggio

- un indumento ad alta visibilità (richiesto anche dall'art. 162 del codice della strada);
- una torcia funzionante;
- un paio di guanti di protezione;
- un occhiale di protezione;
- una maschera, ma solo per materie contrassegnate dal modello di etichette 2.3 (gas tossici) e 6.1 (materie tossiche);
- una pala, un copritombino e un recipiente per le materie con etichetta 3, 4.1, 4.3, 8 e 9.



Riferimenti legislativi: ADR cap. 8.1.5

5.12 Di quanti estintori deve disporre l'unità di trasporto?

MASSA UNITÀ DI TRASPORTO	NUMERO MINIMO ESTINTORI	CAPACITÀ MINIMA TOTALE PER UNITÀ DI TRASPORTO	CAPACITÀ MINIMA ESTINTORE PER INCENDIO MOTORE E CABINA	CAPACITÀ MINIMA ESTINTORE SUPPLEMENTARE
Fino a 3,5 ton	2	4 kg	2 kg	2 kg
Fino a 7,5 ton	2	8 kg	2 kg	6 kg
Oltre le 7,5 ton	2	12 kg	2 kg	6 kg

Gli estintori devono: essere revisionati ogni 6 mesi (normativa nazionale); essere muniti di sigillo; disporre del marchio di conformità; presentare un'iscrizione relativa alla prossima revisione; essere posizionati in modo facile da raggiungere e protetti da agenti atmosferici.



Riferimenti legislativi: ADR cap. 8.1.4

6. I REQUISITI DELL'AUTORIZZAZIONE



6.1 Cosa contiene l'autorizzazione al trasporto di rifiuti?

L'autorizzazione contiene, oltre ai dati della società, il nominativo del Responsabile Tecnico, l'elenco delle categorie con relative classi d'iscrizione, l'elenco dei veicoli autorizzati e dei relativi CER, nonché i requisiti che deve rispettare il trasportatore.

6.2 L'autorizzazione deve essere a bordo del veicolo?

I requisiti del titolo autorizzativo, contenuti alla fine del documento, prevedono che ogni veicolo deve disporre, a bordo, di copia conforme (tramite dichiarazione resa dal legale rappresentante resa ai sensi DPR 445/2000 art. 47). Tale documento deve essere aggiornato.

6.3 Veicoli e attrezzature vanno sottoposti a manutenzione specifica?

Il titolo autorizzativo, oltre a prevedere che i veicoli siano oggetto di perizia

giurata attestante l' idoneità, richiede espressamente che gli stessi veicoli siano sottoposti a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, affinché durante il trasporto siano evitati dispersioni, gocciolamenti e fuoriuscite di esalazioni.

6.4 I rifiuti devono essere protetti dagli agenti atmosferici?

Sì. Una previsione in tal senso è presente nelle prescrizioni dell'autorizzazione.

6.5 I veicoli devono essere sottoposti a bonifiche?

Sì, in generale i veicoli (compresi contenitori fissi e mobili) devono essere sottoposti ad adeguata bonifica prima di essere impiegati per il trasporto di altri prodotti. Devono altresì essere sottoposti a bonifiche periodiche come previsto dalle prescrizioni del titolo autorizzativo.

6.6 È possibile trasportare su uno stesso veicolo rifiuti pericolosi diversi oppure rifiuti pericolosi e non pericolosi?

Non è ammesso nel caso in cui i rifiuti siano incompatibili o laddove possano reagire tra loro creando situazioni pericolose.

6.7 I veicoli che trasportano rifiuti pericolosi devono disporre a bordo di un particolare equipaggiamento?

Tali veicoli devono disporre di un equipaggiamento che consenta di intervenire in caso di emergenza per contenere e raccogliere eventuali perdite accidentali, unitamente ai Dispositivi di Protezione Individuale.

6.8 Cosa è necessario fare in caso di emergenza?

Secondo quanto previsto dall'autorizzazione i comportamenti necessari da adottare sono:

- valutare l'entità dell'emergenza;
- indossare i dispositivi di protezione individuale;
- segnalare l'emergenza;
- intervenire con l'equipaggiamento per fermare / contenere l'emergenza;
- trattare gli eventuali rifiuti prodotti dall'emergenza come previsto dalla normativa.

7. DEPOSITO E STOCCAGGIO



7.1 Quali sono le principali regole per la gestione di un deposito temporaneo di rifiuti?

Il principio da rispettare è quello di non contaminare il suolo, il sottosuolo, la flora e la fauna e la falda acquifera direttamente o indirettamente anche tramite semplice dilavamento o colatura.

Inoltre, il deposito deve:

- rispettare il limite temporale di 1 anno dalla produzione se le quantità non superano i 10 m³ per i rifiuti pericolosi ed i 10 m³ per quelli non pericolosi. Se tali limiti sono superati il limite temporale per l'invio a smaltimento o recupero scende a 3 mesi;
- essere suddiviso in maniera ordinata per gruppi omogenei di rifiuto con l'opportuna identificazione;
- poggiare su suolo impermeabile, coperto e con bacini di contenimento per i rifiuti liquidi;

- disporre di materiale assorbente per tamponare eventuali sversamenti;
- evitare di creare odori o rumore;
- rispettare la sicurezza e la salute dei lavoratori con particolare riferimento al rischio chimico, biologico ed infettivo connessi ad alcune tipologie di rifiuto.



Riferimenti legislativi: D.lgs 152/2006 art. 177 comma 4

7.2 Quando la sosta diventa un deposito temporaneo?

Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, comprese quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183 comma 1v (D15 o R13), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non vengano superate le 48 ore, giorni di divieto di circolazione esclusi. Per esigenze di trasporto si intende per esempio incidenti esterni, guasti, blocchi della circolazione.



Riferimenti legislativi: D.lgs 152/2006 art. 193 comma 11



8. INFRAZIONI E SANZIONI



8.1 Quali sono le principali sanzioni?

IPOTESI DI INFRAZIONE	RIFIUTI NON PERICOLOSI	RIFIUTI PERICOLOSI
Trasporto senza la prescritta autorizzazione o scaduta Art. 256 Dlgs 152/2006	Arresto da 3 a 12 mesi o ammenda da € 2.600 a € 26.000 Fermo del veicolo 12 mesi	Arresto da 6 a 24 mesi e ammenda da € 2.600 a € 26.000 Sequestro del veicolo
Trasporto senza formulario Art. 256 Dlgs 152/2006	Da € 1.600 a € 9.300 Si applicano € 3.100,00 (1/3 del massimo)	Sequestro del veicolo art. 483 Codice Penale
Formulario con dati inesatti o mancanti senza possibilità di ricostruzione Art. 256 Dlgs 152/2006	Da € 1.600 a € 9.300	Da € 1.600 a € 9.300 art. 483 Codice Penale
Formulario con dati inesatti o mancanti con possibilità di ricostruzione Art. 256 Dlgs 152/2006	Da € 260 a € 1.550 Si applicano € 516,67,00 (1/3 del massimo)	Da € 260 a € 1.550 Si applicano € 516,67,00 (1/3 del massimo)
Predisposizione di un certificato di analisi falso oppure false indicazioni su natura, composizione e caratteristiche chimico fisiche Art. 256 Dlgs 152/2006	–	art. 483 Codice Penale
Mancato rispetto dei requisiti dell'autorizzazione Art. 256 Dlgs 152/2006	Arresto da 1,5 a 6 mesi o ammenda da € 1.300 a € 13.000	Arresto da 3 a 12 mesi o ammenda da € 1.300 a € 13.000

INFRAZIONI E SANZIONI

IPOTESI DI INFRAZIONE	RIFIUTI NON PERICOLOSI	RIFIUTI PERICOLOSI
Abbandono o deposito in modo incontrollato di rifiuti Art. 256 Dlgs 152/2006	Arresto da 3 a 12 mesi o ammenda da € 2.600 a € 26.000	Arresto da 6 a 24 mesi o ammenda da € 2.600 a € 26.000
Omessa tenuta del registro di carico e scarico Art. 258 Dlgs 152/2006	Da € 2.600 a € 15.500	Da € 15.500 a € 93.000
Mancanza equipaggiamento del conducente nei trasporti di rifiuti pericolosi sottoposti alla normativa ADR Art 168 cds comma 9bis	-	Da € 406,00 a € 1.632,00 Decurtazione 2 punti ccq
Mancanza equipaggiamento del veicolo nei trasporti di rifiuti pericolosi sottoposti alla normativa ADR Art 168 cds comma 9	-	Da € 406,00 a € 1.632,00 Decurtazione 10 punti ccq Ritiro carta circolazione e patente di guida ai fini della sospensione da 2 a 6 mesi
Estintori mancanti o irregolari Art 168 cds comma 9	-	Da € 406,00 a € 1.632,00 Decurtazione 10 punti ccq Ritiro carta circolazione e patente di guida ai fini della sospensione da 2 a 6 mesi
Unità di trasporto senza etichette di pericolo o pannelli di segnalazione arancio unità di trasporto Art 168 cds comma 9 ter	-	Da € 406,00 a € 1.632,00 Decurtazione 10 punti ccq Ritiro carta circolazione e patente di guida ai fini della sospensione da 2 a 6 mesi
Unità di trasporto senza etichette di pericolo o pannelli di segnalazione arancio	-	Da € 406,00 a € 1.632,00 Decurtazione 10 punti ccq Ritiro carta circolazione e patente di guida ai fini della sospensione da 2 a 6 mesi
Omessa rimozione etichette di pericolo o pannelli di segnalazione arancio unità di trasporto Art 168 cds comma 9 ter	-	Da € 163,00 a € 652,00
Mancanza scritte informative sui colli (marchi) Art 168 cds comma 9 ter	-	Da € 163,00 a € 652,00
Mancanza etichette di pericolosi sui colli Art 168 cds comma 9		Da € 406,00 a € 1.632,00 Decurtazione 10 punti ccq Ritiro carta circolazione e patente di guida ai fini della sospensione da 2 a 6 mesi

8.2 Come sono calcolate le sanzioni in caso di pluralità di infrazioni?

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 689 /1981 è possibile applicare un'unica sanzione per più violazioni di una o più norme, ma solo nel caso in cui le stesse siano state commesse con un'unica azione od omissione (concorso formale di illeciti).

Ogni trasporto, di ogni singola tipologia di rifiuto, deve essere accompagnato da un formulario per cui ogni violazione di tale principio rappresenta una condotta a sé, facente capo a uno specifico mezzo di trasporto, a un soggetto trasportatore e a un destinatario.

Pertanto, in caso di pluralità delle violazioni, la sanzione viene applicata per ogni trasporto di rifiuti senza formulario e/o per ogni formulario che contenga dati inesatti e incompleti.

8.3 Quando è prevista la sospensione dell'iscrizione?

L'efficacia dell'iscrizione all'Albo è sospesa dalle Sezioni regionali quando si verifica uno dei seguenti casi:

- inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione o nelle autorizzazioni regionali, nonché nell'ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle condizioni previste dalle procedure semplificate;
- infrazione di particolare rilevanza alle leggi di protezione sociale e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, secondo criteri stabiliti dal Comitato nazionale;
- inosservanza dell'obbligo di comunicazione alla Sezione di ogni fatto che implichi il mutamento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo, ogni modifica della natura individuale dell'impresa o del tipo sociale o, più in generale, della struttura e della compagine aziendale che possa avere effetto sull'iscrizione, nonché ogni variazione dei dati anagrafici e delle specifiche tecniche;
- instaurazione, anche in fase di indagini preliminari, di un procedimen-

to per uno dei reati di cui al comma 2, lettera f), del medesimo articolo 10 del D.M. 406/98 a carico di uno dei soggetti di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 10 del D.M. 406/98;

- omissione del pagamento del diritto annuo nei termini previsti (30 aprile di ogni anno); tale sospensione permane fino a quando non venga effettuato il pagamento.

8.4 In quali casi le informazioni sul Formulario, malgrado inesatte o incomplete, si possono ugualmente ricostruire?

Sono considerate inesattezze formali, e quindi non in grado di pregiudicare la ricostruzione delle informazioni, i seguenti errori (a titolo esemplificativo):

- erroneo indirizzo del detentore o del destinatario;
- codice del rifiuto non corrispondente al nome indicato per esteso;
- uso di termini non rigorosi, distorti ma non equivoci.



9. I PRINCIPI GENERALI



9.1 Quali sono i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti?

I criteri di priorità si articolano in:

- prevenzione;
- prevenzione per il riutilizzo;
- riciclaggio;
- recupero di altro tipo;
- smaltimento.



Riferimenti legislativi: art. 179 Dlgs 152/2006

9.2 Qual è la responsabilità del produttore/detentore?

Il produttore iniziale conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento dei rifiuti salvo che:

- abbia adempiuto agli obblighi previsti dal sistema di controllo tracciabilità rifiuti;
- abbia conferito al servizio pubblico di raccolta;
- sia in possesso del formulario accettato dal centro di recupero o smaltimento.

9.3 Quali sono le fasi della gestione dei rifiuti?

Le fasi sono:

- la raccolta;
- la raccolta differenziata;
- il trasporto;
- il deposito temporaneo;
- lo stoccaggio;
- il recupero;
- lo smaltimento.

10. LE DEFINIZIONI



10.1 Cosa si intende per rifiuto?

Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.



Riferimenti legislativi: D.lgs 152/2006 art. 183 comma 1

10.2 Come si classificano i rifiuti?

I rifiuti si classificano:

- in base all'origine, in rifiuti «urbani» e «speciali»;
- in base alla pericolosità in rifiuti «non pericolosi» e «pericolosi».

10.3 Cosa si intende per produttore del rifiuto?

Il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale è giuridicamente riferibile tale produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni

di pretrattamento, di miscelazione o altre tipologie di operazioni in grado di modificare la natura o la composizione di tali rifiuti (nuovo produttore).



Riferimenti legislativi: D.lgs 152/2006 art. 183 comma 1

10.4 Cosa si intende per produttore del prodotto?

Qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti.



Riferimenti legislativi: D.lgs 152/2006 art. 183 comma 1

10.5 Cosa si intende per detentore?

Il produttore dei rifiuti o chi, sia essa persona fisica o giuridica, ne è in possesso.



Riferimenti legislativi: D.lgs 152/2006 art. 183 comma 1

10.6 Cosa si intende per commerciante?

Qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti. Rientrano in questa definizione anche i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti.



Riferimenti legislativi: D.lgs 152/2006 art. 183 comma 1

10.7 Cosa si intende per intermediario?

Qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi. Rientrano in questa definizione gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti.



Riferimenti legislativi: D.lgs 152/2006 art. 183 comma 1

10.8 Cosa si intende per rifiuti speciali?

Per rifiuti speciali si intendono:

- i rifiuti da attività agricole e agro-industriali (ai sensi art. 2135 cod. civ.);

-
- i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavo salvo quanto disposto dall'articolo 184-bis in materia di sottoprodotto;
 - i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - i rifiuti da attività commerciali;
 - i rifiuti da attività di servizio;
 - i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - i rifiuti derivanti da attività sanitarie.



Riferimenti legislativi: D.lgs 152/2006 art. 183 comma 3

10.9 Cosa si intende per rifiuti urbani?

Si intendono:

- i rifiuti domestici provenienti da locali e luoghi adibiti a uso civile;
- i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quello civile, ma assimilati agli urbani per qualità e quantità;
- i rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade;
- i rifiuti di qualunque natura giacenti sulle strade;
- i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi;
- i rifiuti provenienti da esumazioni.



Riferimenti legislativi: D.lgs 152/2006 art. 184

10.10 Cosa si intende per rifiuti organici?

Sono rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato.

10.11 Cosa si intende per sottoprodotti?

Viene definita «sottoprodotto» (che è cosa diversa rispetto a un rifiuto)

qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- la sostanza o l'oggetto deve essere originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- la sostanza o l'oggetto deve essere sicuramente utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- la sostanza o l'oggetto deve essere grado di poter essere utilizzato direttamente, senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- l'ulteriore utilizzo deve essere legale, vale a dire la sostanza o l'oggetto deve soddisfare, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non deve generare impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.



Riferimenti legislativi: D.lgs 152/2006 art. 184 comma 1

10.12 Cosa si intende per raccolta?

Con tale termine si fa riferimento alle operazioni di prelievo, di cernita preliminare e di deposito dei rifiuti finalizzate al trasporto a impianti di trattamento. Si tratta di un'attività soggetta ad autorizzazione.



Riferimenti legislativi: D.lgs 152/2006 art. 183

10.13 Cosa si intende per raccolta differenziata?

Si definisce «raccolta differenziata» quella idonea a separare i flussi di rifiuti in base al tipo e alla natura dei rifiuti stessi allo scopo di facilitarne il trattamento. Le autorità competenti hanno l'obbligo di realizzare la raccolta differenziata almeno per carta, plastica, metallo, vetro e, dove possibile, legno.



Riferimenti legislativi: D.lgs 152/2006 art. 183

10.14 Cosa si intende per riciclaggio?

Il riciclaggio è qualsiasi operazione di recupero con cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Nel riciclaggio va incluso il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare come combustibili o in operazioni di riempimento.



Riferimenti legislativi: D.lgs 152/2006 art. 183

10.15 Cosa si intende per recupero?

Si definisce «recupero» qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'Allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.



Riferimenti legislativi: D.lgs 152/2006 art. 183

10.16 Cosa si intende per smaltimento?

Si definisce «smaltimento» qualsiasi operazione diversa dal recupero, comprese quelle che hanno come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del decreto legislativo 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento.



Riferimenti legislativi: D.lgs 152/2006 art. 183

10.17 Cosa si intende per deposito temporaneo di rifiuti?

Il deposito temporaneo è il raggruppamento di rifiuti effettuato, prima delle operazioni di smaltimento o di recupero, nel luogo in cui sono stati prodotti. I rifiuti devono essere suddivisi per categorie omogenee (non mischiati),

opportunamente identificati ed etichettati quando richiesto. Per quanto riguarda i quantitativi, il limite generale è pari a 10 metri cubi per i rifiuti pericolosi e a 30 metri cubi per quelli non pericolosi. Se tali soglie vengono superate scatta l'obbligo di inviare i rifiuti a recupero o smaltimento entro 3 mesi dalla produzione, mentre in caso contrario l'obbligo di invio è di 1 anno.



MACRO CATEGORIE

- 01 00 00** Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali
- 02 00 00** Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
- 03 00 00** Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
- 04 00 00** Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile
- 05 00 00** Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
- 06 00 00** Rifiuti dei processi chimici inorganici
- 07 00 00** Rifiuti dei processi chimici organici
- 08 00 00** Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa
- 09 00 00** Rifiuti dell'industria fotografica
- 10 00 00** Rifiuti prodotti da processi termici
- 11 00 00** Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli e altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
- 12 00 00** Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
- 13 00 00** Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili e oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)
- 14 00 00** Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne 07 e 08)
- 15 00 00** Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
- 16 00 00** Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
- 17 00 00** Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato)
- 18 00 00** Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)
- 19 00 00** Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
- 20 00 00** Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

LEGENDA

01	01	01	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
Classe	Sottoclasse	Categoria	
01	03	05*	altri sterili contenenti sostanze pericolose

l'asterisco indica i codici CER PERICOLOSI (riportati qui tutti in rosso)

CODICI CER



- 01** 01 01 rifiuti da estrazione di minerali
- 01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
 - 01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
 - 01 03 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
 - 01 03 04* sterili che possono generare acido prodotto dalla lavorazione di minerale solforoso
 - 01 03 05* altri sterili contenenti sostanze pericolose
 - 01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05
 - 01 03 07* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotte da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
 - 01 03 08 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
 - 01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
 - 01 03 10* fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
 - 01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
 - 01 04 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
 - 01 04 07* rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
 - 01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
 - 01 04 09 scarti di sabbia e argilla
 - 01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
 - 01 04 11 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
 - 01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11
 - 01 04 13 rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
 - 01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
 - 01 05 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione
 - 01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
 - 01 05 05* fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio
 - 01 05 06* fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
 - 01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

02

- 01 05 08** fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
- 01 05 99** rifiuti non specificati altrimenti
- 02 01** rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca
- 02 01 01** fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
- 02 01 02** scarti di tessuti animali
- 02 01 03** scarti di tessuti vegetali
- 02 01 04** rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
- 02 01 06** feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
- 02 01 07** rifiuti derivanti dalla silvicoltura
- 02 01 08*** rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
- 02 01 09** rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
- 02 01 10** rifiuti metallici
- 02 01 99** rifiuti non altrimenti specificati
- 02 02** rifiuti della preparazione e della trasformazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale
- 02 02 01** fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
- 02 02 02** scarti di tessuti animali
- 02 02 03** scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 02 04** fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
- 02 02 99** rifiuti non specificati altrimenti
- 02 03** rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
- 02 03 01** fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
- 02 03 02** rifiuti legati all'impiego di conservanti
- 02 03 03** rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
- 02 03 04** scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 03 05** fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
- 02 03 99** rifiuti non specificati altrimenti
- 02 04** rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero
- 02 04 01** terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
- 02 04 02** carbonato di calcio fuori specifica
- 02 04 03** fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
- 02 04 99** rifiuti non specificati altrimenti
- 02 05** rifiuti dell'industria lattiero-casearia
- 02 05 01** scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 05 02** fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
- 02 05 99** rifiuti non specificati altrimenti
- 02 06** rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
- 02 06 01** scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 06 02** rifiuti prodotti dall'impiego di conservanti
- 02 06 03** fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
- 02 06 99** rifiuti non specificati altrimenti
- 02 07** rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
- 02 07 01** rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
- 02 07 02** rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche

- 02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
- 02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 07 05 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
- 02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

03

- 03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
- 03 01 01 scarti di corteccia e sughero
- 03 01 04* segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
- 03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
- 03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 03 02 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno
- 03 02 01* preservanti del legno contenenti composti organici non alogenati
- 03 02 02* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati
- 03 02 03* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici
- 03 02 04* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici
- 03 02 05* altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose
- 03 02 99 prodotti per i trattamenti conservativi del legno non altrimenti specificati
- 03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
- 03 03 01 scarti di corteccia e legno
- 03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
- 03 03 05 fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta
- 03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
- 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
- 03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
- 03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
- 03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
- 03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

04

- 04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
- 04 01 01 carniccio e frammenti di calce
- 04 01 02 rifiuti di calcinazione
- 04 01 03* bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
- 04 01 04 liquido di concia contenente cromo
- 04 01 05 liquido di concia non contenente cromo
- 04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
- 04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
- 04 01 08 rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
- 04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
- 04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 04 02 rifiuti dell'industria tessile
- 04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
- 04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad esempio grasso, cera)
- 04 02 14* rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici
- 04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14

04 02 16* tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose
04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16
04 02 19* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate
04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

05

05 01 rifiuti della raffinazione del petrolio
05 01 02* fanghi da processi di dissalazione
05 01 03* morchie da fondi di serbatoi
05 01 04* fanghi di alchili acidi
05 01 05* perdite di olio
05 01 06* fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
05 01 07* catrami acidi
05 01 08* altri catrami
05 01 09* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
05 01 11* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti mediante basi
05 01 12* acidi contenenti oli
05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 01 15* filtri di argilla esauriti
05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio
05 01 17 bitume
05 01 99 rifiuti non altrimenti specificati
05 06 rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone
05 06 01* catrami acidi
05 06 03* altri catrami
05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 07 rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
05 07 01* rifiuti contenenti mercurio
05 07 02 rifiuti contenenti zolfo
05 07 99 rifiuti non altrimenti specificati

06

06 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di acidi
06 01 01* acido solforico ed acido solforoso
06 01 02* acido cloridrico
06 01 03* acido fluoridrico
06 01 04* acido fosforico e fosforoso
06 01 05* acido nitrico e acido nitroso
06 01 06* altri acidi
06 01 99 rifiuti non altrimenti specificati
06 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
06 02 01* idrossido di calcio
06 02 03* idrossido di ammonio

- 06 02 04*** idrossido di sodio e di potassio
06 02 05* altre basi
06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici
06 03 11* sali e loro soluzioni, contenenti cianuri
06 03 13* sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
06 03 15* ossidi metallici contenenti metalli pesanti
06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15
06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 04 rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03
06 04 03* rifiuti contenenti arsenico
06 04 04* rifiuti contenenti mercurio
06 04 05* rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 05 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
06 05 02* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
06 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione
06 06 02* rifiuti contenenti solfuri pericolosi
06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02
06 06 99 rifiuti non altrimenti specificati
06 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni
06 07 01* rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto
06 07 02* carbone attivato dalla produzione di cloro
06 07 03* fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio
06 07 04* soluzioni ed acidi, ad esempio acido di contatto
06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 08 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso del silicio e dei suoi derivati
06 08 02* rifiuti contenenti clorosilani pericolosi
06 08 99 rifiuti non altrimenti specificati
06 09 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo
06 09 02 scorie contenenti fosforo
06 09 03* rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose
06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03
06 09 99 rifiuti non altrimenti specificati
06 10 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti
06 10 02* rifiuti contenenti sostanze pericolose
06 10 99 rifiuti non altrimenti specificati
06 11 rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti
06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio
06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 13 rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
06 13 01* prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici

06 13 02* carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)
06 13 03 nerofumo
06 13 04* rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto
06 13 05* fuliggine
06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti

07

07 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
07 01 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 01 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 0
07 01 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 07* fondi e residui di reazione, alogenati
07 01 08* altri fondi e residui di reazione
07 01 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 01 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 01 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
07 01 99 rifiuti non altrimenti specificati
07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
07 02 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 02 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 07* fondi e residui di reazione, alogenati
07 02 08* altri fondi e residui di reazione
07 02 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 02 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 02 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
07 02 13 rifiuti plastici
07 02 14* rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14
07 02 16* rifiuti contenenti silicioni pericolosi
07 02 17 rifiuti contenenti silicio, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16
07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)
07 03 01* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
07 03 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 07* fondi e residui di reazione, alogenati
07 03 08* altri fondi e residui di reazione
07 03 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 03 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 03 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi, organici
07 04 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

APPENDICE. ELENCO CODICI CER

- 07 04 03*** solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 04 04*** altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 04 07*** fondi e residui di reazione, alogenati
- 07 04 08*** altri fondi e residui di reazione
- 07 04 09*** residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
- 07 04 10*** altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 04 11*** fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 04 12** fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
- 07 04 13*** rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
- 07 04 99** rifiuti non specificati altrimenti
- 07 05** rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici
- 07 05 01*** soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 05 03*** solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 05 04*** altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 05 07*** fondi e residui di reazione, alogenati
- 07 05 08*** altri fondi e residui di reazione
- 07 05 09*** residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
- 07 05 10*** altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 05 11*** fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 05 12** fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
- 07 05 13*** rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
- 07 05 14** rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
- 07 05 99** rifiuti non specificati altrimenti
- 07 06** rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici
- 07 06 01*** soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 06 03*** solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 06 04*** altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 06 07*** fondi e residui di reazione, alogenati
- 07 06 08*** altri fondi e residui di reazione
- 07 06 09*** residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
- 07 06 10*** altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 06 11*** fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti contenenti sostanze pericolose
- 07 06 12** fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
- 07 06 99** rifiuti non specificati altrimenti
- 07 07** rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti
- 07 07 01*** soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 07 03*** solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 07 04*** altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 07 07*** residui di distillazione e residui di reazione, alogenati
- 07 07 08*** altri residui di distillazione e residui di reazione
- 07 07 09*** residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
- 07 07 10*** altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 07 11*** fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 07 12** fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
- 07 07 99** rifiuti non specificati altrimenti

- 08 01** rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso nonché della rimozione di pitture e vernici
- 08 01 11*** pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 01 12** pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
- 08 01 13*** fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 01 14** fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
- 08 01 15*** fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 01 16** fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
- 08 01 17*** fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 01 18** fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
- 08 01 19*** sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 01 20** sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
- 08 01 21*** residui di pittura o di sverniciatori
- 08 01 99** rifiuti non specificati altrimenti
- 08 02** rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)
- 08 02 01** polveri di scarti di rivestimenti
- 08 02 02** fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
- 08 02 03** sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
- 08 02 99** rifiuti non specificati altrimenti
- 08 03** rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
- 08 03 07** fanghi acquosi contenenti inchiostro
- 08 03 08** rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
- 08 03 12*** scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
- 08 03 13** scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
- 08 03 14*** fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
- 08 03 15** fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
- 08 03 16*** residui di soluzioni chimiche per incisione
- 08 03 17*** toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
- 08 03 18** toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
- 08 03 19*** oli disperdenti
- 08 03 99** rifiuti non specificati altrimenti
- 08 04** rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)
- 08 04 09*** adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 04 10** adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 0 09
- 08 04 11*** fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 04 12** fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11
- 08 04 13*** fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 04 14** fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
- 08 04 15*** rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15

08 04 17* olio di resina

08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 05 rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08

08 05 01* isocianati di scarto

09 **09 01** rifiuti dell'industria fotografica

09 01 01* soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa

09 01 02* soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa

09 01 03* soluzioni di sviluppo a base di solventi

09 01 04* soluzioni di fissaggio

09 01 05* soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore

09 01 06* rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici

09 01 07 pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento

09 01 08 pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento

09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie

09 01 11* macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03

09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11

09 01 13* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06

09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 **10 01** rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)

10 01 01 ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)

10 01 02 ceneri leggere di carbone

10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato

10 01 04* ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia

10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi

10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi

10 01 09* acido solforico

10 01 13* ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come combustibile

10 01 14* ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose

10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14

10 01 16* ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 04

10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16

10 01 18* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18

10 01 20* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20

10 01 22* fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, contenenti sostanze pericolose

10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22

10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato

10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali

termoelettriche a carbone 10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento

10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 02 rifiuti dell'industria siderurgica
10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie
10 02 02 scorie non trattate
10 02 07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 02 08 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
10 02 10 scaglie di laminazione
10 02 11* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
10 02 13* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione
10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 03 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
10 03 02 frammenti di anodi
10 03 04* scorie della produzione primaria 10 03 05 rifiuti di allumina
10 03 08* scorie saline della produzione secondaria
10 03 09* scorie nere della produzione secondaria
10 03 15* schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
10 03 16 scorie diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15
10 03 17* rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione di anodi
10 03 18 rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione di anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17
10 03 19* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19
10 03 21* altri particolati e polveri (compresi quelli prodotti da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose
10 03 22 altri particolati e polveri (compresi quelli prodotte da mulini a palle), diversi da quelli di cui alla voce 10 03 21
10 03 23* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 24 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23
10 03 25* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25
10 03 27* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27
10 03 29* rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose
10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29
10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 04 rifiuti della metallurgia termica del piombo
10 04 01* scorie della produzione primaria e secondaria
10 04 02* scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 04 03* arsenato di calcio
10 04 04* polveri dei gas di combustione
10 04 05* altre polveri e particolato
10 04 06* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 04 07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 04 09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

APPENDICE. ELENCO CODICI CER

- 10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09
- 10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco
- 10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria
- 10 05 03* polveri dei gas di combustione
- 10 05 04 altre polveri e particolato
- 10 05 05* rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
- 10 05 06* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 05 08* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08
- 10 05 10* scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
- 10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10
- 10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame
- 10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria
- 10 06 02 scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria
- 10 06 03* polveri dei gas di combustione
- 10 06 04 altre polveri e particolato
- 10 06 06* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 06 07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 06 09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
- 10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 07 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino
- 10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria
- 10 07 02 scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria
- 10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 07 04 altre polveri e particolato
- 10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 07 07* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07 10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 08 rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
- 10 08 04 particolato e polveri
- 10 08 08* scorie saline della produzione primaria e secondaria
- 10 08 10* scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose 10 08 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
- 10 08 12* rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione di anodi
- 10 08 13 rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione di anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12
- 10 08 14 frammenti di anodi
- 10 08 15* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
- 10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15
- 10 08 17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17
- 10 08 19* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08

19 10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 09 rifiuti della fusione di materiali ferrosi
10 09 03 scorie di fusione
10 09 05* forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 09 06 forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
10 09 07* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
10 09 09* polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
10 09 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09
10 09 11* altri particolati contenenti sostanze pericolose
10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
10 09 13* scarti di leganti contenenti sostanze pericolose
10 09 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13
10 09 15* scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
10 09 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15
10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
10 10 03 scorie di fusione
10 10 05* forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 10 06 forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05
10 10 07* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07
10 10 09* polveri di gas di combustione contenenti sostanze pericolose
10 10 10 polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09
10 10 11* altri particolati contenenti sostanze pericolose
10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11
10 10 13* scarti di leganti contenenti sostanze pericolose
10 10 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13
10 10 15* scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
10 10 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15
10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro
10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro 10 11 05 particolato e polveri
10 11 09* residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose
10 11 10 residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diversi da quelle di cui alla voce 10 11 09
10 11 11* rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici)
10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
10 11 13* fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose
10 11 14 fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
10 11 15* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 11 16 rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
10 11 17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
10 11 19* rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

APPENDICE. ELENCO CODICI CER

- 10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
 - 10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
 - 10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
 - 10 12 01 residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico
 - 10 12 03 polveri e particolato
 - 10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
 - 10 12 06 stampi di scarto
 - 10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
 - 10 12 09* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
 - 10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
 - 10 12 11* rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti
 - 10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
 - 10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
 - 10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti
 - 10 13 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali
 - 10 13 01 residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico
 - 10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
 - 10 13 06 particolato e polveri (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)
 - 10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
 - 10 13 09* rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, contenenti amianto
 - 10 13 10 rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09
 - 10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13
 - 10 13 12* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
 - 10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12
 - 10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento
 - 10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti
 - 10 14 rifiuti prodotti dai forni crematori
 - 10 14 01* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio
- 11**
- 11 01 rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e rivestimento di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decappaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)
 - 11 01 05* acidi di decappaggio
 - 11 01 06* acidi non specificati altrimenti
 - 11 01 07* basi di decappaggio
 - 11 01 08* fanghi di fosfatazione
 - 11 01 09* fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
 - 11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
 - 11 01 11* soluzioni acquose di risciacquo, contenenti sostanze pericolose
 - 11 01 12 soluzioni acquose di risciacquo, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11
 - 11 01 13* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
 - 11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
 - 11 01 15* eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
 - 11 01 16* resine a scambio ionico saturate o esaurite
 - 11 01 98* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
 - 11 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
 - 11 02 rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
 - 11 02 02* rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)

11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
11 02 05* rifiuti da processi idrometallurgici del rame, contenenti sostanze pericolose
11 02 06 rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05
11 02 07* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
11 03 rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento
11 03 01* rifiuti contenenti cianuro
11 03 02* altri rifiuti
11 05 rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
11 05 01 zinco solido
11 05 02 ceneri di zinco
11 05 03* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
11 05 04* fondente esaurito
11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

12

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
12 01 01 limatura e trucioli di metalli ferrosi
12 01 02 polveri e particolato di metalli ferrosi
12 01 03 limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
12 01 04 polveri e particolato di metalli non ferrosi
12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici
12 01 06* oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 07* oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 08* emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
12 01 09* emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
12 01 10* oli sintetici per macchinari
12 01 12* cere e grassi esauriti
12 01 13 rifiuti di saldatura
12 01 14* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
12 01 16* residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose
12 01 17 residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16
12 01 18* fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
12 01 19* oli per macchinari, facilmente biodegradabili
12 01 20* corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose
12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
12 03 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e a vapore (tranne 11)
12 03 01* soluzioni acquose di lavaggio
12 03 02* rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore

13

13 01 scarti di oli per circuiti idraulici
13 01 01* oli per circuiti idraulici contenenti PCB
13 01 04* emulsioni clorate
13 01 05* emulsioni non clorate
13 01 09* oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13 01 10* oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13 01 11* oli sintetici per circuiti idraulici

- 13 01 12*** oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
- 13 01 13*** altri oli per circuiti idraulici
- 13 02** scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti
- 13 02 04*** oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
- 13 02 05*** oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
- 13 02 06*** oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione
- 13 02 07*** oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili
- 13 02 08*** altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
- 13 03** oli isolanti e oli termovettori di scarto
- 13 03 01*** oli isolanti e oli termovettori, contenenti PCB
- 13 03 06*** oli isolanti e termovettori minerali clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01
- 13 03 07*** oli isolanti e termovettori minerali non clorurati
- 13 03 08*** oli sintetici isolanti e oli termovettori
- 13 03 09*** oli isolanti e oli termovettori, facilmente biodegradabili
- 13 03 10*** altri oli isolanti e oli termovettori
- 13 04** oli di sentina
- 13 04 01*** oli di sentina della navigazione interna
- 13 04 02*** oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli
- 13 04 03*** oli di sentina da un altro tipo di navigazione
- 13 05** prodotti di separazione olio/acqua
- 13 05 01*** rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua
- 13 05 02*** fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
- 13 05 03*** fanghi da collettori
- 13 05 06*** oli prodotti da separatori olio/acqua
- 13 05 07*** acque oleose prodotte da separatori olio/acqua
- 13 05 08*** miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e separatori olio/acqua
- 13 07** residui di combustibili liquidi
- 13 07 01*** olio combustibile e carburante diesel
- 13 07 02*** benzina
- 13 07 03*** altri carburanti (comprese le miscele)
- 13 08** rifiuti di oli non specificati altrimenti
- 13 08 01*** fanghi e emulsioni da processi di dissalazione
- 13 08 02*** altre emulsioni
- 13 08 99*** rifiuti non specificati altrimenti

14

- 14 06** rifiuti di solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol
- 14 06 01*** clorofluorocarburi, HCFC, HFC
- 14 06 02*** altri solventi e miscele di solventi, alogenati
- 14 06 03*** altri solventi e miscele di solventi
- 14 06 04*** fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
- 14 06 05*** fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi

15

- 15 01** imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
- 15 01 01** imballaggi di carta e cartone
- 15 01 02** imballaggi di plastica
- 15 01 03** imballaggi in legno
- 15 01 04** imballaggi metallici
- 15 01 05** imballaggi in materiali compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti
15 01 07 imballaggi di vetro
15 01 09 imballaggi in materia tessile
15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15 01 11* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
15 02 02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

16

16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
16 01 03 pneumatici fuori uso
16 01 04* veicoli fuori uso
16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
16 01 07* filtri dell'olio
16 01 08* componenti contenenti mercurio
16 01 09* componenti contenenti PCB
16 01 10* componenti esplosivi (ad esempio «air bag»)
16 01 11* pastiglie per freni, contenenti amianto
16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
16 01 13* liquidi per freni
16 01 14* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
16 01 16 serbatoi per gas liquefatto
16 01 17 metalli ferrosi
16 01 18 metalli non ferrosi
16 01 19 plastica
16 01 20 vetro
16 01 21* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
16 01 22 componenti non specificati altrimenti
16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
16 02 rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
16 02 09* trasformatori e condensatori contenenti PCB
16 02 10* apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09
16 02 11* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
16 02 12* apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
16 02 13* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (3) diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12
16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
16 02 15* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
16 03 03* rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03

- 16 03 05*** rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
- 16 03 06** rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
- 16 03 07*** mercurio metallico
- 16 04** esplosivi di scarto
- 16 04 01*** munizioni di scarto
- 16 04 02*** fuochi artificiali di scarto
- 16 04 03*** altri esplosivi di scarto
- 16 05** gas in contenitori a pressione e sostanze chimiche di scarto
- 16 05 04*** gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
- 16 05 05** gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04
- 16 05 06*** sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
- 16 05 07*** sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
- 16 05 08*** sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
- 16 05 09** sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
- 16 06** batterie ed accumulatori
- 16 06 01*** batterie al piombo
- 16 06 02*** batterie al nichel-cadmio
- 16 06 03*** batterie contenenti mercurio
- 16 06 04** batterie alcaline (tranne 16 06 03)
- 16 06 05** altre batterie ed accumulatori
- 16 06 06*** elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
- 16 07** rifiuti della pulizia di serbatoi e di fusti per trasporto e stoccaggio (tranne 05 e 13)
- 16 07 08*** rifiuti contenenti olio
- 16 07 09*** rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
- 16 07 99** rifiuti non specificati altrimenti
- 16 08** catalizzatori esauriti
- 16 08 01** catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
- 16 08 02*** catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
- 16 08 03** catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
- 16 08 04** catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)
- 16 08 05*** catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
- 16 08 06*** liquidi esauriti usati come catalizzatori
- 16 08 07*** catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
- 16 09** sostanze ossidanti
- 16 09 01*** permanganati, ad esempio permanganato di potassio
- 16 09 02*** cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio
- 16 09 03*** perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno
- 16 09 04*** sostanze ossidanti non specificate altrimenti
- 16 10** rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito
- 16 10 01*** rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose
- 16 10 02** rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01
- 16 10 03*** concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
- 16 10 04** concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
- 16 11** rifiuti di rivestimenti e materiali refrattari
- 16 11 01*** rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose

16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01

16 11 03* altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose

16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03

16 11 05* rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05

17

17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

17 01 01 cemento

17 01 02 mattoni

17 01 03 mattonelle e ceramiche

17 01 06* miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose

17 01 07 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06

17 02 legno, vetro e plastica

17 02 01 legno

17 02 02 vetro

17 02 03 plastica

17 02 04* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati

17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

17 03 01* miscele bituminose contenenti catrame di carbone

17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

17 03 03* catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

17 04 metalli (incluse le loro leghe)

17 04 01 rame, bronzo, ottone

17 04 02 alluminio

17 04 03 piombo

17 04 04 zinco

17 04 05 ferro e acciaio

17 04 06 stagno

17 04 07 metalli misti

17 04 09* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose

17 04 10* cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose

17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

17 05 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio

17 05 03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose

17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

17 05 05* materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose

17 05 06 materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05

17 05 07* pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose

17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07

17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto

17 06 01* materiali isolanti, contenenti amianto

17 06 03* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose

17 06 04 materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 06 05* materiali da costruzione contenenti amianto
17 08 materiali da costruzione a base di gesso
17 08 01* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione
17 09 01* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
17 09 02* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)
17 09 03* altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

18 **18 01** rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani
18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)
18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)
18 01 03* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
18 01 06* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
18 01 08* medicinali citotossici e citostatici
18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08
18 01 10* rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici
18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie degli animali
18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)
18 02 02* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
18 02 05* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05
18 02 07* medicinali citotossici e citostatici
18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07

19 **19 01** rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
19 01 05* residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 06* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi
19 01 07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 10* carbone attivo esaurito prodotto dal trattamento dei fumi
19 01 11* ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
19 01 13* ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
19 01 15* polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15

19 01 17* rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 02 rifiuti prodotti da trattamenti chimico-fisici di rifiuti (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)
19 02 03 rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 02 04* Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso
19 02 05* fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
19 02 07* oli e concentrati prodotti da processi di separazione
19 02 08* rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose
19 02 09* rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose
19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09
19 02 11* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
19 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 03 rifiuti stabilizzati/solidificati
19 03 04* rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08
19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
19 03 06* rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
19 03 08* mercurio parzialmente stabilizzato
19 04 rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione
19 04 01 rifiuti vetrificati
19 04 02* ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi
19 04 03* fase solida non vetrificata
19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempratura di rifiuti vetrificati
19 05 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi
19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non destinati al compost
19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non destinati al compost
19 05 03 compost fuori specifica
19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 06 rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 07 percolato di discarica
19 07 02* percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02
19 08 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
19 08 01 residui di vagliatura
19 08 02 rifiuti da dissabbiamento
19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 06* resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 08 07* soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni

APPENDICE. ELENCO CODICI CER

- 19 08 08*** rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose
- 19 08 09** miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
- 19 08 10*** miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09
- 19 08 11*** fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
- 19 08 12** fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
- 19 08 13*** fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali
- 19 08 14** fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
- 19 08 99** rifiuti non specificati altrimenti
- 19 09** rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
- 19 09 01** rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
- 19 09 02** fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
- 19 09 03** fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
- 19 09 04** carbone attivo esaurito
- 19 09 05** resine a scambio ionico saturate o esaurite
- 19 09 06** soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
- 19 09 99** rifiuti non specificati altrimenti
- 19 10** rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo
- 19 10 01** rifiuti di ferro e acciaio
- 19 10 02** rifiuti di metalli non ferrosi
- 19 10 03*** frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, contenenti sostanze pericolose
- 19 10 04** frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03
- 19 10 05*** altre frazioni, contenenti sostanze pericolose
- 19 10 06** altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05
- 19 11** rifiuti prodotti dalla rigenerazione degli oli
- 19 11 01*** filtri di argilla esauriti
- 19 11 02*** catrami acidi
- 19 11 03*** rifiuti liquidi acquosi
- 19 11 04*** rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti mediante basi
- 19 11 05*** fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 19 11 06** fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
- 19 11 07*** rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi
- 19 11 99** rifiuti non specificati altrimenti
- 19 12** rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
- 19 12 01** carta e cartone
- 19 12 02** metalli ferrosi
- 19 12 03** metalli non ferrosi
- 19 12 04** plastica e gomma
- 19 12 05** vetro
- 19 12 06*** legno, contenente sostanze pericolose
- 19 12 07** legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
- 19 12 08** prodotti tessili
- 19 12 09** minerali (ad esempio sabbia, rocce)

19 12 10 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)
19 12 11* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
19 13 rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda
19 13 01* rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 02 rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
19 13 03* fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
19 13 05* fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
19 13 07* rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07

20

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
20 01 01 carta e cartone
20 01 02 vetro
20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10 abbigliamento
20 01 11 prodotti tessili
20 01 13* solventi
20 01 14* acidi
20 01 15* sostanze alcaline
20 01 17* prodotti fotochimici
20 01 19* pesticidi
20 01 21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20 01 23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
20 01 25 oli e grassi commestibili
20 01 26* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
20 01 27* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
20 01 29* detersivi, contenenti sostanze pericolose
20 01 30 detersivi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
20 01 31* medicinali citotossici e citostatici
20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 33* batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
20 01 34 batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
20 01 35* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi
20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

APPENDICE. ELENCO CODICI CER

- 20 01 37*** legno, contenente sostanze pericolose
- 20 01 38** legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
- 20 01 39** plastica
- 20 01 40** metalli
- 20 01 41** rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera
- 20 01 99** altre frazioni non specificate altrimenti
- 20 02** rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
- 20 02 01** rifiuti biodegradabili
- 20 02 02** terra e roccia
- 20 02 03** altri rifiuti non biodegradabili
- 20 03** altri rifiuti urbani
- 20 03 01** rifiuti urbani non differenziati
- 20 03 02** rifiuti dei mercati
- 20 03 03** residui della pulizia stradale
- 20 03 04** fanghi delle fosse settiche
- 20 03 06** rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico
- 20 03 07** rifiuti ingombranti
- 20 03 99** rifiuti urbani non specificati altrimenti

LA STRADA DEI RIFIUTI

Tutte le risposte
per gestire il trasporto

Testi di
Paolo Moggi

Coordinamento editoriale

**Uomini
e Trasporti**

Grafica
ldart.it

Stampa
Casma Tipolito - Bologna



Via G. Di Vittorio 21/b1 – 40013 Castel Maggiore (BO)

Stampato: ottobre 2018

**È vietata la riproduzione, anche parziale,
senza autorizzazione scritta dell'editore**

Supplemento del n. 342 novembre 2018 di Uomini e Trasporti

Dir. Resp. Daniele Di Ubaldo

Editore Federservice Soc. Coop

Autorizzazione Tribunale di Bologna n.4993 del 15-06-1982





Nekta Servizi srl

Via Bruno Pontecorvo, 1
30027 San Donà di Piave (VE)
Tel 0421/221809 Fax 0421/44164
Trattamento e smaltimento rifiuti
Bonifiche Ambientali
Bonifiche Serbatoi
Bonifiche Amianto
Pronto Intervento Ecologico 24/24



Nekta Ambiente srl

Via Ettore Majorana, 5
30020 Noventa di Piave (VE)
Tel. 0421/309031 Fax 0421/308511

Stoccaggio e Trattamento Rifiuti
Bonifiche Ambientali
Demolizioni Industriali



Skudo System srl

Via Ettore Majorana, 5
30020 Noventa di Piave (VE)
Numero Verde 800 276 477

Prevenzione e Protezione Ambientale
Gestione Emergenze Ambientali
Fornitura Kit Pronto Intervento Ambientale
Progettazione e Messa in Sicurezza
di Emergenza

NUMERO VERDE GRATUITO
800 27 64 77

ABBIAMO I MEZZI PER OGNI RACCOLTA

VOLVO
TRUCKS
90
YEARS OF
INNOVATION
1928-2018



Riparare, riutilizzare e riciclare. Per Volvo Trucks "ecologia" non è un concetto astratto, ma un insieme di azioni quotidiane per dare alle future generazioni un mondo più pulito. Ecco perché offre agli operatori del settore i mezzi giusti per rendere la raccolta dei rifiuti industriali più sicura, veloce ed efficiente. Con Volvo FH infatti nessun rifiuto di oggi è solo qualcosa da buttare, ma un'occasione da raccogliere per il nostro domani.

Scopri di più su: volvotrucks.it

 facebook.com/volvotrucksitalia

VOLVO FH
RACCOLTA RIFIUTI INDUSTRIALI

Volvo Trucks. Driving Progress

